



Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Oggetto: VIA postuma ex decreto legislativo n. 152/2006 articolo 23 e seguenti, legge regionale n. 10/2010 art. 43 comma 6 e articolo 52 e seguenti, delibera di Giunta regionale n. 931/2019, in occasione del riesame dell'AIA, relativamente all'esistente impianto trattamenti reflui. Comune di Monte Argentario (Gr). Proponente Società Integra Concessioni srl. Comunicazione di avvio del procedimento, richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori. **Trasmissione contributo.**

Al Responsabile del Settore
Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica -
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
arch. Carla Chiodini

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: decreto legislativo n. 152/2006 parte IV; legge regionale n. 25/1998; Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati (delibera di Consiglio regionale n. 94/2014).

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

COMPONENTE RIFIUTI

Il procedimento riguarda la VIA postuma dell'esistente impianto di depurazione di Terrarossa nel Comune di Monte Argentario, gestito dalla società Integra Concessioni srl.

Lo stabilimento è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 1119 del 23/05/2011.

La procedura di VIA postuma viene attivata ai fini del riesame dell'AIA.

L'impianto svolge sia il trattamento dei reflui urbani provenienti dal Comune di Monte Argentario e dal Comune di Orbetello, che il trattamento di rifiuti liquidi addotti su gomma.

Per quanto emerge dalla documentazione in sede di riesame non sono previste modifiche all'attuale configurazione.

Il presente contributo riguarda gli aspetti di competenza relativi alla coerenza dell'attività di gestione rifiuti in rapporto alla pianificazione regionale di settore.

Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto e quanto altro attiene al rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda al settore regionale competente.

Pianificazione

Dalla documentazione di progetto emerge che l'attività di gestione rifiuti esistente è improntata alla gestione dei rifiuti speciali.

La gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali

tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che vengono effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

Tuttavia si evidenzia che l'autorizzazione vigente prevede la possibilità di conferimento all'impianto anche di tipologie di rifiuto individuate da codici della famiglia 20 "*rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti da raccolta differenziata*".

Nel SIA il proponente non chiarisce se, indipendentemente dalla classificazione, tali rifiuti abbiano natura urbana o speciale.

Premesso quanto sopra si ricorda che le attività di smaltimento dei rifiuti urbani rientrano nell'ambito del servizio pubblico che l'autorità per il servizio di gestione integrata svolge in privativa e provvede ad affidare con le disposizioni stabilite dalle norme nazionali. Tali attività rimangono quindi escluse dal libero mercato.

La privativa è sempre assicurata nel caso di impianti pianificati gestiti dal gestore del servizio o da soggetto convenzionato con lo stesso.

L'impianto in esame non risulta pianificato e in tal senso la previsione di gestire rifiuti urbani a smaltimento non risulta coerente con i principi che regolano la gestione dei rifiuti urbani stessi.

Tuttavia è possibile che il gestore si avvalga, nel rispetto della normativa di contratti pubblici, di soggetti privati che operano nel libero mercato, ma tale ricorso deve essere puntualmente regolamentato affinché le attività del privato rimangano all'interno del circuito complessivo della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il conferimento di rifiuti urbani a smaltimento può essere pertanto consentito solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il conferimento dei predetti flussi sia oggetto di convenzionamento tra il privato e il soggetto gestore del Servizio pubblico;
- intervenga una modifica della pianificazione almeno a livello di ambito che giustifichi l'avvalimento di impianti privati in relazione al fabbisogno e che, nel caso degli impianti di smaltimento intermedi, garantisca lo smaltimento finale dei flussi nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Trattandosi di impianto esistente si rimanda al soggetto regionale competente al rilascio dell'AIA la valutazione della coerenza dell'impianto rispetto agli aspetti di pianificazione sopraindicati.

Criteri di localizzazione

Per quanto riguarda le previsioni del piano regionale circa l'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti si ricorda che il PRB contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Considerato che per la prima volta viene effettuata una valutazione di impatto ambientale dello stabilimento si ritiene opportuna la verifica di conformità dell'area con i suddetti criteri di localizzazione. Trattandosi di impianto esistente la verifica da svolgere, nell'ambito del presente procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

Nella documentazione non è stata presentata alcuna verifica della localizzazione dell'impianto con i criteri contenuti nell'allegato 4 del piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB).

Il proponente dovrà pertanto presentare una analisi dell'area dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione, effettuata con riferimento al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB applicabile all'impianto.

La verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti.

Si rileva infatti già dai contenuti del SIA che l'area su cui è ubicato lo stabilimento risulta interessata da

due criteri, identificati dal paragrafo 3.5 del PRB quali escludenti o penalizzanti, in quanto:

- rientra tra le aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 "codice dei beni culturali e del paesaggio (escludente);
- ricade in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico (penalizzante).

CONCLUSIONI:

richiesta integrazioni

componente rifiuti:

per quanto in dettaglio indicato in premessa si ritiene che il proponente debba presentare una verifica dell'area dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione, effettuata con riferimento al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB applicabile all'impianto. Detta verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti.

Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi.

Si fa altresì presente per quanto riguarda gli aspetti di pianificazione che la gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani e pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che vengono effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB.

Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che l'autorizzazione vigente prevede la possibilità di conferimento all'impianto anche di tipologie di rifiuto individuate da codici della famiglia 20 "*rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti da raccolta differenziata*".

Si ricorda che le attività di smaltimento dei rifiuti urbani rientrano nell'ambito del Servizio pubblico che l'autorità per il servizio di gestione integrata svolge in privativa e provvede ad affidare con le disposizioni stabilite dalle norme nazionali. Tali attività rimangono quindi escluse dal libero mercato.

La privativa è sempre assicurata nel caso di impianti pianificati gestiti dal gestore del servizio o da soggetto convenzionato con lo stesso.

L'impianto in esame non risulta pianificato e in tal senso la previsione di gestire rifiuti urbani a smaltimento non risulta coerente con i principi che regolano la gestione dei rifiuti urbani stessi.

Trattandosi di impianto esistente si rimanda al soggetto regionale competente al rilascio dell'AIA la valutazione della coerenza dell'impianto rispetto agli aspetti di pianificazione sopraindicati, come nel dettaglio descritti nella premessa.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

La Dirigente
Renata Laura Caselli